

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 01/04/2004

COMUNE DI TAURISANO (Lecce)DETERMINA

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 21/6/2002, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 109, del D.lgs. n. 267/00;

Omissis

DETERMINA

- 1. l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 5/bis della legge n. 359/1992, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili in Comune di Taurisano per la realizzazione dei lavori di costruzione dello SVINCOLO STRADALE TRAVERSA DI VIA VESPUCCI, è indicata come di seguito:
- 2. Il presente provvedimento dovrà essere notificato agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.
- I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare all'espropriante se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
- Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
- 3. Il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e comunque prima dell'emissione del decreto di trasferimento coatto degli immobili. In tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull'indennità spettante ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992.
- 4. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992, l'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'ente espropriante.

Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

5. All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la

ritenuta d'imposta di cui all'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modifiche.

- 6. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- 7. Dare atto che alla spesa complessiva di Euro 5.079,35, relativa al pagamento dell'indennità, si farà fronte con i fondi dell'intervento 2080/01, Cap. 2841, impegno 926/2000;
- 8. Trasmettere il provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Responsabile di Settore Geom. Giuseppe Palma
